

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Celle — Interpretazione dell'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Esecuzione di una decisione che dispone il ritorno di un minore, emessa da un giudice competente (spagnolo) — Competenza del giudice richiesto (tedesco) a negare l'esecuzione di tale decisione in caso di grave violazione dei diritti del minore

**Dispositivo**

*In circostanze come quelle della causa principale, il giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione non può opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro d'origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, interpretato conformemente all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d'origine.*

(<sup>1</sup>) GU C 346 del 18.12.2010.

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Berlin — Germania) — Christel Reinke/AOK Berlin**

(Causa C-336/08) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)

(2011/C 63/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landessozialgericht Berlin — Germania

**Parti**

Ricorrente: Christel Reinke

Convenuta: AOK Berlin

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione degli artt. 18, 49 e 50 CE, nonché dell'art. 34, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Rimborso delle spese mediche connesse alle

cure urgenti di un cittadino di uno Stato membro in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro a seguito del rifiuto dell'ospedale pubblico competente di fornire la suddetta prestazione a causa di capacità insufficienti — Normativa nazionale dello Stato membro competente che esclude il rimborso delle spese mediche sostenute per cure urgenti in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro, ma che consente il rimborso delle dette spese fatturate da un istituto ospedaliero privato situato sul territorio nazionale

**Dispositivo**

*Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Landessozialgericht Berlin — Brandenburg (Germania) con decisione 27 giugno 2008.*

(<sup>1</sup>) GU C 260 dell'11.10.2008.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis**

(Causa C-334/09) (<sup>1</sup>)

*(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all'ottenimento della nuova patente di guida»)*

(2011/C 63/25)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Meiningen

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Frank Scheffler

Convenuto: Landkreis Wartburgkreis

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Meiningen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un

altro Stato membro che ha rinunciato alla sua patente nazionale e che ha la sua residenza normale, al momento del rilascio della nuova patente, nel territorio dello Stato membro di rilascio — Rifiuto di riconoscimento di questa patente da parte delle autorità dello Stato membro del domicilio, basato su una perizia medico-psicologica redatta in questo Stato membro sulla base di un esame medico effettuato dopo il rilascio della nuova patente, ma riferentesi unicamente alle circostanze precedenti al conseguimento di quest'ultima — Possibilità di qualificare detta perizia come «circostanza successiva all'ottenimento della nuova patente di guida» idonea a giustificare l'applicazione delle disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare

### Dispositivo

*Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro — avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare — rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell'esistenza di una perizia in merito all'idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell'interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell'interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.*

<sup>(1)</sup> GU C 267 del 7.11.2009.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA**

(Causa C-20/10) <sup>(1)</sup>

*(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 3 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Primo o unico contratto — Obbligo di indicare i motivi oggettivi — Abrogazione — Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori — Principio di non discriminazione — Artt. 82 CE e 86 CE)*

(2011/C 63/26)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Trani

### Parti

Ricorrente: Vino Cosimo Damiano

Convenuta: Poste Italiane SpA

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Compatibilità di una normativa statale che accoglie nell'ordinamento giuridico nazionale una clausola che non specifica la causa dell'impiego a tempo determinato per l'assunzione di lavoratori presso la società Poste Italiane SpA

### Dispositivo

- 1) La clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell'entrata in vigore di questo decreto, consente a un'impresa, quale la Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustificano il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all'attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.
- 2) La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani.
- 3) La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 22.5.2010.